



COMUNE DI PAU
PROVINCIA DI ORISTANO
“Paese dell’Ossidiana”

REGOLAMENTO PER L’USO E LA
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI

TITOLO I – Parte Generale

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Classificazioni impianti sportivi

Art. 4 – Forme di gestione

TITOLO II – Gestione Diretta

Art. 5 – Utenza

Art. 6 – Presentazione domanda per il rilascio concessione in uso

Art. 7 – Rilascio concessione in uso

Art. 8 – Uso degli impianti

Art. 9 – Tariffe d'uso

TITOLO III – Affidamento in Gestione

Art. 10 – Concessione in gestione

Art. 11 – Criteri di assegnazione della gestione

Art. 12 – Spese di investimenti e di manutenzione

Art. 13 – Attrezzature e beni mobili

Art. 14 – Polizza assicurativa

Art. 15 – Vigilanza

Art. 16 – Pubblicità interna

Art. 17 – Contributi per la promozione dello sport

Art. 18 – Consegna e riconsegna dell'impianto sportivo

Art. 19 – Entrata in vigore

TITOLO I PARTE GENERALE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi comunali, di proprietà o detenuti a qualsiasi altro titolo dal Comune. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Il Comune riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività.

Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport, inteso come qualsiasi forma di attività motoria in favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, didattico o rieducativo;
- per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- per concessione in gestione, l'atto contrattuale, definito "convenzione", con il quale l'Amministrazione affida la conduzione di un impianto a terzi regolando i reciproci obblighi ed impegni;
- per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'amministrazione o al gestore dell'impianto.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti sportivi comunali i seguenti impianti:

- campo sportivo
- campo polivalente da tennis/calciotto/polivalente.

Sono considerati spazi sportivi i luoghi all'aperto, attrezzati per attività sportive ludico - amatoriali, utilizzabili liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive.

ART. 4 - FORME DI GESTIONE

Gli impianti sportivi comunali, possono essere gestiti:

- direttamente dal Comune mediante concessioni d'uso su richiesta, il cui rilascio è di competenza dell'Area Amministrativa per richieste per utilizzo giornaliero e della Giunta comunale in caso di richieste per utilizzo prolungato;
- mediante affidamento della gestione a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali radicate sul territorio, senza scopo di lucro, su domanda o in caso di più associazioni interessate, previo esperimento di apposite procedure di selezione, qualora ritenuto più vantaggioso dalla Giunta Comunale.
- mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), solo in caso di esito infruttuoso delle procedure dinanzi dette si effettua mediante procedura ad evidenza pubblica sulla base di un atto propulsivo della Giunta comunale.

Per la gestione degli impianti sportivi è data facoltà alle associazioni o società sportive di presentarsi anche in forma aggregata. Rimangono ferme la titolarità e responsabilità della gestione in capo all'associazione o società sportiva affidataria. Ai fini del rilascio della concessione degli impianti sportivi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività da praticarvi. Resta inteso che l'uso

degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi competenti. Pertanto, chi ha ottenuto l'uso dell'impianto deve attenersi alle condizioni di agibilità, controllando i limiti d'uso e di capienza.

TITOLO II - GESTIONE DIRETTA

ART. 5 - UTENZA

Gli impianti sportivi sono a disposizione di Società ed Enti/Associazioni Sportivi, Organizzazioni Culturali o privati cittadini che ne inoltrino regolare richiesta per ottenerne l'uso al fine dello svolgimento di un'attività sportiva, prioritariamente per finalità sportive, nonché per effettuarvi manifestazioni varie, riunioni, convegni, meeting, etc., a condizione che il tutto avvenga nel pieno rispetto del presente Regolamento e della legge.

ART. 6 - PRESENTAZIONE DOMANDA PER RILASCIO CONCESSIONE IN USO

Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, vanno redatte in carta semplice su appositi moduli predisposti dall'Ufficio Amministrativo ed indirizzate al Sindaco, corredati dei documenti elencati nel modulo.

Le stesse, se di breve durata (fascia oraria all'interno di una giornata o durata giornaliera), devono essere presentate sette giorni prima della data di utilizzo, fatta eccezione:

per manifestazioni e/o altro tipo di attività una tantum, per le quali è d'obbligo l'inoltro delle domande al Comune, almeno quindici giorni prima della data richiesta per l'utilizzo, corredata del programma completo della manifestazione stessa e della documentazione tecnica relativa alle attrezzature di supporto;

per cause indipendenti dalla volontà del richiedente.

Per utilizzi di breve durata l'Amministrazione prenderà in considerazione anche richieste pervenute con preavviso inferiore ai 7 giorni previsti.

Nella domanda dovrà essere specificato il giorno/i o periodo, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. Per quanto riguarda la richiesta di assegnazione degli impianti per un periodo prolungato e l'intero anno sportivo, il termine perentorio di inoltro delle domande è il 15 Luglio di ogni anno, ai fini della programmazione, fatta eccezione per l'anno in corso. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

Nel caso di più domande relative allo stesso impianto sportivo ed a periodi anche in parte coincidenti, la concessione viene rilasciata al soggetto che abbia presentato la domanda per primo; a tale fine, fa fede la data riportata al protocollo del Comune, non avendo rilevanza la data di spedizione.

Nel caso in cui lo stesso impianto sportivo sia oggetto di più domande da parte di residenti e non residenti e lo stesso bene sia ancora disponibile (non concesso), a prescindere dall'ordine di arrivo al protocollo si darà priorità ai cittadini residenti.

ART. 7 - RILASCIO CONCESSIONE IN USO

L'unità organizzativa comunale alla quale compete il rilascio delle concessioni degli impianti sportivi di breve durata corrisponde all'Area Amministrativa. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, esaminate le richieste presentate e verificata la regolarità dei documenti richiesti, rilascerà, previo pagamento delle tariffe o canone stabiliti dalla Giunta comunale, le apposite concessioni, riservandosi l'opportunità di sospenderle, per intervenuti problemi tecnici o imprevisti, se di rilevante importanza a giudizio dell'Amministrazione. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano la concessione e ad indicare il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.

Sulle richieste di concessione degli impianti sportivi per un periodo prolungato e/o per l'intero anno sportivo, la competenza è della Giunta Comunale il cui parere costituisce indirizzo per il Responsabile del Servizio Amministrativo.

ART. 8 - USO DEGLI IMPIANTI

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che l'ordine e la disciplina durante la manifestazione, gara o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Il concessionario (utente dell'impianto) è tenuto a segnalare al gestore ed al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori ed i danni causati agli impianti durante l'uso. Se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti – ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti. Il concessionario deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata rilasciata. Il Comune si riserva in ogni momento il controllo, anche con l'ausilio dei concessionari degli impianti sportivi, per la verifica della rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione.

ART. 9 - TARIFFE D'USO

Per l'uso degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento delle tariffe approvate con deliberazione annuale della Giunta Comunale. Possono essere previste dalla Giunta Comunale eventuali riduzioni delle tariffe o esenzioni di pagamento. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al Comune sempre in via anticipata. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti. Il concessionario dell'uso di un impianto potrà, a richiesta, usufruire gratuitamente in forma singola o associata, di locali, insistenti presso l'impianto utilizzato, da usare per attività complementari e di supporto alla disciplina sportiva praticata, su assenso dell'Amministrazione. Per l'individuazione di tali riduzioni o esenzioni saranno considerate, con particolare attenzione, le caratteristiche sociali, le valenze umanitarie, gli scopi formativi, le rilevanze agonistiche, le finalità scolastiche e gli interessi giovanili delle varie manifestazioni e delle diverse iniziative e le manifestazioni a scopo integralmente benefico.

TITOLO III AFFIDAMENTO IN GESTIONE

ART. 10 - CONCESSIONE IN GESTIONE

Se la Giunta Comunale delibera di affidare in concessione la gestione di tutti o parte degli impianti sportivi a Società ad associazioni sportive di cui all'art.4, lettera b), la relativa convenzione, con cui si formalizza l'affidamento in gestione, predisposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa e approvata dalla stessa, dovrà fare esplicito richiamo al contenuto del presente Regolamento, fatta salva la possibilità di deroga per particolari motivi che verranno esplicitati. La gestione deve essere improntata a principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport e di tutte le discipline praticabili. Per la concessione in gestione è dovuto il pagamento di un canone annuo nella misura stabilita dalla Giunta Comunale, con esclusione degli Enti ed Associazioni che per statuto non hanno finalità di lucro. La decadenza in caso di gravi e o reiterate violazioni delle norme del presente Regolamento e di non corretta gestione avrà effetto dal giorno successivo a quello in cui il Comune con lettera raccomandata avrà invitato il gestore a riconsegnare gli impianti al Responsabile dell'Area Amministrativa, che redigerà apposito verbale di consistenza anche in assenza del Rappresentante della contro parte in caso di mancata presentazione dello stesso, formalmente convocato. La revoca può essere disposta dalla Giunta per motivi di merito. Parimenti la Società o Ente può rinunciare alla concessione. Gli effetti della revoca e della rinuncia decorrerà dal 60° giorno successivo a quello in cui una delle parti avrà comunicato all'altra, con lettera raccomandata di voler risolvere il rapporto di concessione.

ART. 11 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE

I criteri utilizzati per l'assegnazione della gestione sono i seguenti:

- esperienza nella gestione della struttura interessata;
- il rapporto delle attività svolte con il territorio di riferimento;
- esperienza nel settore di attività sportiva giovanile;
- la compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento;

- la convenienza economica dell'offerta;

Verranno privilegiati nell'assegnazione i soggetti indicati all'art. 4 aventi sede nel territorio del Comune.

ART. 12 - MANUTENZIONE E ONERI

Le spese di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi sono a carico del Comune, escluso il pagamento dell'utenza elettrica e del gas per riscaldamento e acqua calda. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso.

Sono a carico del Concessionario:

la manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concesse;

la gestione complessiva dell'impianto sportivo, compresa la pulizia dell'area oggetto della concessione;

il rimborso delle spese relative alle utenze, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione.

ART. 13 - ATTREZZATURE E BENI MOBILI

È fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione comunale al concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

ART. 14 - POLIZZA ASSICURATIVA

Il concessionario è tenuto ad attivare una idonea polizza assicurativa per la responsabilità verso terzi responsabilità civile, da valere per il pubblico, gli atleti e chiunque, comunque ammessi nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature e verso il Comune terzo; Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, dovrà essere consegnata al Comune all'atto della stipula della convenzione, e avrà la durata della convenzione stessa.

ART. 15 - VIGILANZA

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le Società provvederanno al personale di vigilanza, ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dai comportamenti del pubblico. Durante le manifestazioni che maggiormente attraggono il pubblico, le Società dovranno richiedere agli organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e d'ordine, come previsto per le manifestazioni pubbliche. In ogni caso tutte le responsabilità morali, materiali e civili, saranno sempre attribuite alla Società organizzatrice. Fanno carico al concessionario anche l'acquisizione dei prescritti pareri e nulla osta della Commissione per i locali e pubblici spettacoli.

ART. 16 - PUBBLICITA' INTERNA

La pubblicità interna fonica o visiva tanto a carattere temporaneo quanto a carattere permanente per l'intero anno, e per qualsiasi manifestazione rimane di esclusiva competenza dell'Ufficio di Polizia Locale del Comune. Qualsiasi forma di pubblicità non potrà essere fatta senza la preventiva richiesta scritta, e conseguente autorizzazione, che verrà concessa soltanto in particolari casi e ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Comunale.

ART. 17 - CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT

Il Comune, compatibilmente con la propria disponibilità finanziaria di bilancio, si propone di erogare, con provvedimento della Giunta comunale, contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport. Per la concessione dei contributi si applica il Regolamento comunale per la concessione dei contributi e benefici economici ad associazioni ed enti pubblici e privati.

ART. 18 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

La consegna degli impianti avviene in contraddittorio tra le parti, mediante sottoscrizione di verbale, con il quale viene fatto constare la consistenza e lo stato di usura di tutti i beni affidati e inventariati. Lo stesso avviene per la riconsegna entro il termine di scadenza naturale o anticipata della gestione dell'intero impianto sportivo. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario/concessionario l'obbligo del risarcimento.

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, entra in vigore alla data di dichiarata esecutività della deliberazione di approvazione. Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi valgono le vigenti disposizioni normative in materia.